SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 457.

Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. *Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria.* — Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.».

2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0503

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 458.

Misure urgenti in materia di affitti agrari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di affitti agrari, anche al fine di corrispondere alla favorevole valutazione espressa dalla Camera su analoghe iniziative parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. *Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.* — *1.* Il conduttore ha diritto, a parità di condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 2, ovvero, per gli altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine da conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo 25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o dalla diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 45 della presente legge.

2. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.

4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi comunque entro un anno.».

Art. 2.

1. All'articolo 23 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «negli articoli 3,» è inserito il seguente numero: «4-*bis*,».

Art. 3.

1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del fondo.

Art. 4.

1. Il conferimento di terreni agricoli in società, che non sia una società semplice costituita da coltivatori diretti o una società cooperativa agricola, e l'assegnazione di terreni agricoli per liquidazione di società dello stesso tipo sono soggetti al diritto di prelazione e al diritto di riscatto di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, per la stipulazione di accordi collettivi in materia di contratti agrari.

2. Sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti.

3. È comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

4. Per il medesimo periodo di cui al comma 2 le parti possono stipulare accordi in deroga, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone, quest'ultimo è determinato dalla commissione di cui all'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo aver sentito le parti e tenuto conto dello stato di produttività del fondo e della redditività dello stesso.

Art. 6.

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a destinare almeno il 40 per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata autonomamente dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina entro quattro mesi dalla presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0504

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1992.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Considerata la necessità di fissare un termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Decreta:

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa, per ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le domande relative all'anno 1991 potranno essere presentate fino al 31 marzo 1993.

Roma, 13 novembre 1992

p. *Il Presidente:* FABBRI

92A5460

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1992.

Fissazione del termine per la presentazione delle delibere degli istituti di credito di concessione dei mutui per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visti l'art. 1, comma 1, e l'art. 4, commi 1 e 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerata la necessità di fissare un termine per la presentazione delle delibere degli istituti di credito di concessione dei mutui per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, al fine di poter procedere alla definitiva ripartizione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278;

Decreta:

È fissato al 31 marzo 1993 il termine per la presentazione delle delibere degli istituti di credito di concessione dei mutui per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990.

Roma, 13 novembre 1992

p. *Il Presidente:* FABBRI

92A5461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 novembre 1992.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 185, che determina la composizione del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che modifica ed integra il suddetto regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale vennero indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al suddetto consiglio di amministrazione;

Visto il telefax n. 4689/92 del 17 ottobre 1992 con il quale il Ministro per la funzione pubblica ha rappresentato la necessità di differire le predette elezioni ai giorni 28 e 29 novembre 1993;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, già indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, si svolgeranno il giorno 28 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 20 ed il successivo giorno 29 dalle ore 8 alle ore 14.

Roma, 5 novembre 1992

p. *Il Ministro:* MAZZUCONI

92A5375

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 30 novembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 26 febbraio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore dodici del giorno 24 novembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 13

92A5464

DECRETO 18 novembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 30 novembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7, del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 14

92A5465

DECRETO 18 novembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 30 novembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 15

92A5466

DECRETO 18 novembre 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1992 che hanno disposto per il 16 novembre 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, modificato con decreto 7 settembre 1992, occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 novembre 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 novembre 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,58 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 93,25 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 86,60 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,27 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 92,64 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 85,55 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 16

92A5467

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1992.

Adeguamento, per l'anno 1990, del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Vista la legge n. 416 del 31 dicembre 1991 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-94»;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Sede centrale - Servizio fondi speciali di previdenza - Reparto contributi e pensioni Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CL/FP del 21 maggio 1991 con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è risultata pari al 7,1% per l'anno 1990;

Decreta:

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1990 da L. 7.392.780.246 a L. 7.917.667.643.

Roma, 9 marzo 1992

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1992
Registro n. 18 Lavoro, foglio n. 240

92A5402

DECRETO 27 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monteserico», in Genzano di Lucania.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1988 con il quale il dott. Lacerra Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monteserico», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 6 marzo 1986;

Vista la nota del 27 novembre 1991 con la quale il citato dott. Lacerra Salvatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Donato Antonio Grippa, nato a Brindisi di Montagna e residente a Taranto, via Falanto, 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monteserico», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 6 marzo 1986, in sostituzione del dott. Lacerra Salvatore, rinunciatario.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5439

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni e statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 giugno 1992 al 24 giugno 1992 nella provincia di Asti;

venti impetuosi dal 5 giugno 1992 al 24 giugno 1992 nella provincia di Asti;

grandinate dal 6 giugno 1992 al 19 giugno 1992 nella provincia di Cuneo;

grandinate del 19 giugno 1992 nella provincia di Alessandria;

grandinate dal 28 giugno 1992 all'8 luglio 1992 nella provincia di Cuneo;

grandinate del 5 luglio 1992 nella provincia di Alessandria;

grandinate dal 5 luglio 1992 all'8 luglio 1992 nella provincia di Asti;

grandinate dell'8 luglio 1992 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Berzano di Tortona, Bistagno, Cartosio, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Garbagna, Melazzo, Momperone, Monleale, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ponti, Prasco, Predosa, Rivalta Bormida, Sezzadio, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone;

grandinate del 5 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alessandria, Masio, Montemarzino, Morsasco, Ottiglio, Oviglio, Pietra Marazzi, Trisobbio;

grandinate dell'8 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Predosa.

Asti:

grandinate del 5 giugno 1992, del 19 giugno 1992, del 24 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bubbio, Canelli, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costiglione d'Asti, Isola d'Asti, Mombaldone, Mombercelli, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Olmo Gentile, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame;

venti impetuosi del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bubbio, Castagnole delle Lanze, Isola d'Asti, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole;

grandinate del 5 luglio 1992, dell'8 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Asti, Canelli, Casorzo, Cisterna d'Asti, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Mongardino, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Vigliano d'Asti, Vinchio.

Cuneo:

grandinate del 6 giugno 1992, del 10 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Barge, Boves, Busca, Caraglio, Cossano Belbo, Cuneo, Dogliani, Envie, Neive, Neviglie, Saluzzo, Treiso, Trezzo Tinella;

grandinate del 18 giugno 1992, del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bosia, Caramagna Piemonte, Castelletto Uzzone, Cravanzana, Pezzolo Valle Uzzone, Sommariva del Bosco, Torre Bormida;

grandinate dal 28 giugno 1992 all'8 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Barbaresco, Centallo, Cherasco, Dogliani, Fossano, Lagnasco, Manta, Piobesi d'Alba, Salmour.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5431

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Latina, Roma e Viterbo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 25 maggio 1992 al 18 giugno 1992 nelle province di Latina, Roma;

grandinate dal 9 luglio 1992 al 12 luglio 1992 nella provincia di Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina: grandinate del 18 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Pontinia, Priverno, Sonnino.

Roma: grandinate dal 25 maggio 1992 al 26 maggio 1992, dal 16 giugno 1992 al 17 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Lariano, Velletri.

Viterbo: grandinate del 9 luglio 1992, del 12 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Capranica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5432

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Grosseto, Livorno e Lucca.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 9 giugno 1992 al 10 giugno 1992 nella provincia di Lucca;

grandinate dal 10 giugno 1992 al 26 giugno 1992 nelle province di Grosseto, Livorno;

grandinate 5 luglio 1992 nella provincia di Livorno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Grosseto: grandinate del 10 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio del comune di Roccastrada.

Livorno:

grandinate del 10 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Castagneto Carducci;

grandinate del 26 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Rosignano Marittimo;

grandinate del 5 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Suvereto.

Lucca: piogge alluvionali dal 9 giugno 1992 al 10 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Capannori, Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5433

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 19 maggio 1992 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate del 19 maggio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Arielli, Canosa Sannita, Crecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5434

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° dicembre 1991 al 10 luglio 1992 nella provincia di Potenza;

siccità dal 1° gennaio 1992 al 10 luglio 1992 nella provincia di Matera;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera: siccità dal 1° gennaio 1992 al 10 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Aliano, Bernalda, Calciano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi.

Potenza: siccità dal 1° dicembre 1991 al 10 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Genzano di Lucania, Tolve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5435

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Benevento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 23 maggio 1992 al 24 maggio 1992 nella provincia di Avellino;

grandinate del 29 giugno 1992 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: grandinate dal 23 maggio 1992 al 24 maggio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Torre le Nocelle, Venticano.

Benevento: grandinate del 29 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio del comune di San Bartolomeo in Galdo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5436

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa e Trapani.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eruzione vulcanica dal 14 dicembre 1991 al 22 giugno 1992 nella provincia di Catania;

grandinate del 19 maggio 1992 nella provincia di Palermo;

grandinate del 18 giugno 1992 nella provincia di Palermo;

grandinate del 18 giugno 1992 nella provincia di Trapani;

grandinate dal 18 giugno 1992 al 19 giugno 1992 nella provincia di Agrigento;

grandinate del 30 giugno 1992 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: grandinate dal 18 giugno 1992 al 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice.

Catania: eruzione vulcanica dal 14 dicembre 1991 al 22 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Zafferana Etnea.

Palermo:

grandinate del 19 maggio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Carini, Partinico, Terrasini, Trappeto;

grandinate del 18 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Contessa Entellina, Corleone, Monreale, Roccamena.

Ragusa: grandinate del 30 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Vittoria.

Trapani: grandinate del 18 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Calatafimi, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5437

DECRETO 11 novembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 6 luglio 1992 nella provincia di Forlì;

grandinate del 6 luglio 1992 nella provincia di Ravenna;

grandinate del 6 luglio 1992 nella provincia di Bologna;

grandinate del 9 luglio 1992 nella provincia di Forlì;

grandinate del 9 luglio 1992 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

grandinate del 6 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio del comune di Casalfiumanese;

grandinate del 9 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio del comune di Imola.

Forlì:

grandinate del 6 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone;

grandinate del 9 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli, Meldola.

Ravenna: grandinate del 6 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio del comune di Conselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5438

DECRETO 14 novembre 1992.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vignanello» corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Vignanello» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vignanello» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la denominazione di origine controllata «Vignanello» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vignanello»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vignanello», accompagnata o non dal vitigno, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della relativa zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all'interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

a) Bianco:

Trebbiano giallo e/o Trebbiano toscano: 60-70%;

Malvasia bianca di Candia e Malvasia di Chianti: 20-40%,

possono concorrere i vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 10%.

b) Rosso e Rosato:

Sangiovese: 40-60%;

Ciliegiolo: 40-50%,

possono concorrere i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 20%.

c) Greco:

Greco: minimo 85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine comunale di Vignanello, in via San Rocco, la linea di delimitazione segue detto confine verso sud sino all'incrocio del confine comunale di Fabrica di Roma, percorre questo confine verso ovest, ed all'incrocio della strada provinciale Valleranese prosegue su questa fino all'interno del centro abitato di Fabrica di Roma, da qui segue per viale degli Eroi, via IV Novembre, fino ad incrociare la ferrovia dello Stato; seguendo detta ferrovia verso nord la linea di delimitazione si incrocia con la ferrovia Roma Nord, segue detta ferrovia verso sud sino alla stazione di Corchiano proseguendo su via della Stazione, via Roma, via Civitacastellana, fino ad incrociare il rio Fratta che lo percorre verso est sino ad incontrare il confine comunale sud di Gallese; prosegue per detto confine sempre verso est ed all'incrocio della s.s. di Magliano Sabina n. 315 la segue verso nord, ed incrociando il confine nord del comune di Gallese lo segue verso ovest, si congiunge con il confine comunale di Vasanello seguendolo verso nord e continuando sempre verso nord sul confine di Bassano in Teverina fino ad incrociare la s.s. Ortana n. 204, prosegue su questa verso ovest fino all'incrocio della strada Madonna di Loreto seguendola verso sud fino all'incrocio della ferrovia Roma Nord, prosegue su questa ferrovia verso Vignanello fino al fosso della Guizza percorrendolo verso est fino ad incontrare il confine comunale di Vignanello, il quale verso sud si congiunge al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vignanello» dovranno essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Saranno pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli ubicati in terreni collinari calcarei o di origine vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati al di sotto dei 140 metri di altitudine s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini nonché a garantire la qualità dei prodotti conseguibili.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai 140 q.li per la tipologia «bianco», 130 q.li per la tipologia «rosso» e 110 q.li per il «Greco».

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% la resa prefissata.

La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Vignanello» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% per il bianco, il 10,50% per il rosso, il rosato ed il «Greco spumante», di 11% per il rosso «riserva», il bianco «superiore» ed il «Greco».

Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini rosso «riserva», bianco «superiore» e Greco «spumante» le relative uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina dovrà essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione come definita dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni che sono compresi anche se solo parzialmente nella zona delimitata.

Le operazioni di elaborazione del vino spumante «Greco di Vignanello» possono essere effettuate esclusivamente nell'ambito della regione Lazio.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione dei vini rosso, rosato e «Greco» ed al 75% per la produzione del vino bianco.

Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Vignanello rosso» destinato alla produzione della tipologia «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta, di cui almeno uno in bottiglia.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Vignanello bianco:

colore: paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi verdognoli;

odore: delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco con leggero retrogusto amarognolo, abboccato, fine e delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Vignanello rosso:

colore: rosso rubino da giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: profumato caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Vignanello rosato:

colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: vinoso e delicatamente fruttato;

sapore: secco fresco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Vignanello Greco

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso gradevole e caratteristico;

sapore: asciutto, abboccato, di corpo e armonico con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Vignanello Greco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato più o meno fruttato;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare di produzione, i limiti minimi per l'acidità e l'estratto secco netto sopra indicati.

La menzione «superiore» è riservata alla tipologia «Vignanello» bianco proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,50%.

La menzione «riserva» è riservata alla tipologia «Vignanello» rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare, che sia sottoposta ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5 ed immessa al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

La menzione «novello» è riservata al vino «Vignanello rosso» prodotto nel rispetto della specifica normativa.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vignanello» Greco e «Greco spumante» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vignanello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o zone.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Vignanello» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È obbligatorio che sulle etichette sia riportata l'indicazione «secco» o «amabile» e, per gli spumanti, altra menzione concernente il residuo zuccherino.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Vignanello» devono essere immessi al consumo in recipienti non superiori a 5 litri confezionati con tipologia confacente ai vini di pregio.

Sono, pertanto, da escludere le confezioni a chiusura con tappo a corona.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Vignanello», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A5377

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1992.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Caltanissetta dalla quale risulta che il giorno 17 ottobre 1992 ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Caltanissetta è accertato per il giorno 17 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5376

DECRETO 19 novembre 1992.

Sostituzione della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 concernente determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991;

Ritenuto di apportare alcune modifiche alla tabella allegata al decreto 10 settembre 1992 (*) per tenere conto di nuovi elementi emersi in merito alla significatività dei beni indicativi di capacità contributiva ed al valore dei coefficienti indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegata al decreto 10 settembre 1992 è sostituita dalla seguente:

TABELLA

	Importo	Coefficiente
1. AEROMOBILI.		
1.1. Aerei da turismo:		
fino a 100 HP.	L. 281.000 × ora di volo	8
da 101 a 150 HP. . . .	L. 303.000 »	8
da 151 a 200 HP. . . .	L. 371.000 »	8
da 201 a 250 HP. . . .	L. 409.000 × ora di volo	8
da 251 a 300 HP. . . .	L. 460.000 »	8
da 301 a 450 HP. . . :	L. 550.000 »	9
da 451 a 600 HP. . . .	L. 753.000 »	9
1.2. Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP.	L. 424.000 × ora di volo	9
da 151 a 300 HP. . . .	L. 580.000 »	9
1.3. Alianti e motoalianti . .	L. 110.000 × ora di volo	7
1.4. Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	L. 50.000 × ora di volo	7
da 51 a 100 HP	L. 70 000 »	7
superiori a 100 HP	L. 100.000 »	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

	Importo	Coefficiente
2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.		
2.1. Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:		
oltre 600 e fino a 900 cm	L. 5.000 a cm	7
oltre 900 e fino a 1200 cm	L. 4.500.000 più L. 8.000 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1200 e fino a 1500 cm	L. 6.900.000 più L. 12.000 per ogni cm eccedente i 1200	7
oltre 1500 e fino a 1800 cm	L. 10.500.000 più L. 12.000 per ogni cm eccedente i 1500	8
oltre 1800 cm	L. 14.100.000 più L. 14.000 per ogni cm eccedente i 1800 e L. 10.000.000 per ogni unità di personale stagionale	8
2.2. Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:		
fino a 900 cm.	L. 4.000.000 più L. 28.000 per ogni cm eccedente i 600 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 900 e fino a 1200 cm	L. 12.400.000 più L. 13.500 per ogni cm eccedente i 900 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5

(*) Il decreto ministeriale 10 settembre 1992 concernente determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del '6 settembre 1992.

	Importo	Coefficiente
oltre 1200 e fino a 1400 cm	L. 16.450.000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente i 1200 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre i 1400 cm	L. 24.450.000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente i 1500 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e lire 10 milioni per ogni unità di personale stagionale	7
2.3. Navi di stazza sup. a 50 t	L. 90.000.000 più L. 1.200.000 per ogni t eccedente le 50, più lire 10 milioni per ogni unità di personale stagionale	4

2.4. Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

	Importo	Coefficiente
3. AUTOVEICOLI.		
3.1. Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
fino a 12 HP	L. 2.367.000	4
da 13 a 15 HP	L. 2.367.000 più L. 234.000 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	L. 3.070.000 più L. 423.000 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	L. 5.185.000 più L. 303.000 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	L. 6.397.000 più L. 267.000 per ogni HP eccedente i 24	8
3.2. Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	L. 4.537.000	5
da 17 a 20 HP	L. 4.537.000 più L. 384.000 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	L. 6.073.000 più L. 401.000 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE.		
4.1. Campers e autocaravans:		
fino a 19 HP	L. 3.216.000	5
da 20 a 22 HP	L. 3.216.000 più L. 155.000 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	L. 3.681.000 più L. 241.000 per ogni HP eccedente i 22	6
4.2. Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	L. 723.950	5
da 351 a 500 cc	L. 970.000	5
oltre 500 cc	L. 1.276.300	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
5. ROULOTTES	L. 1.100.000	5
6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE		
6.1. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	L. 34.000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 34.000/mq annue	5
6.2. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	L. 28.000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 28.000/mq annue	5
6.3. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	L. 24.000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 24.000/mq annue	5
6.4. Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

	Importo	Coefficiente
6.5. Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:	L. 20.000/mq	8
6.6. Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
principali	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4
6.7. Residenze secondarie in locazione stagionale	L'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8. Residenze secondarie in multiproprietà	L. 5.000 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

	Importo	Coefficiente
7. COLLABORATORI FAMILIARI:		
a tempo pieno conviventi	L. 20.200.000 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	L. 11.500 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

	Importo	Coefficiente
8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE.		
8.1. Cavalli mantenuti in proprio:		
cavalli da corsa	L. 9.000.000	7
cavalli da equitazione	L. 6.000.000	6
8.2. Cavalli a pensione:		
cavalli da corsa	L. 18.000.000	7
cavalli da equitazione	L. 10.000.000	6
9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e le malattie)	Ammontare del premio	10

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5462

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 686 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali di ortottisti e assistenti di oftalmologia è cancellata.

Art. 2.

Gli articoli da 715 a 730, relativi alla scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono soppressi.

L'art. 54, relativo alla sezione X - facoltà di medicina e chirurgia, viene modificato nel senso che, all'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia, viene aggiunto il diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

Dopo l'art. 71, ultimo dello statuto del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia in corso di diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

Corso di diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia

Art. 72. — È istituito nella facoltà di medicina e chirurgia il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 73. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con modalità oculare alterata: valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 74. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto in caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 75. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 76. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione di secondo grado valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 77. — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio.

Esso comprende aree, corsi integrativi e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivià pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 ore nel terzo anno.

Art. 78. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 79. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 80. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 81. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 82. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni estiva e autunnale, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 83. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 84. — Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 85. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno:

I semestre

AREA I - Propedeutica (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

infomatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biomedica:

chimica;

chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

AREA II - Anatomia generale, fisiologia (crediti 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:

istologia;

embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;

fisiologia umana;

fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° Anno:

I semestre

AREA III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;

ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;

ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

AREA IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;

campimetria;

senso luminoso;

senso cromatico;

adattometria;

contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;

ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:

ortottica II;

neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

3° Anno:

I semestre

AREA V - Oftalmologia specialistica (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:

pediatria generale;

neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;

psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

AREA VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II;

ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;

ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;

igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale:

aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 86. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 87. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 88. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole rigurdo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 89. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5380

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella XXVI approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze geologiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la dizione «Laurea in scienze geologiche, durata del corso quattro anni» è soppressa e sostituita dalla seguente: «Laurea in scienze geologiche, durata del corso cinque anni».

All'art. 112, primo comma, nell'elenco delle lauree che si conseguono dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea «in scienze geologiche» è soppressa ed è contestualmente aggiunta nell'elenco delle lauree che si conseguono dopo un corso di studi per la durata di cinque anni.

Al medesimo art. 112 è aggiunto: «*c)* Laurea in scienze geologiche. Il quinquennio di studi per il conseguimento di questa laurea è diviso in un triennio di studi propedeutici e in un biennio di studi di applicazione».

L'art. 126 dello statuto, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è soppresso.

Dopo l'art. 125, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in scienze geologiche.

g) Laurea in scienze geologiche

Art. 126. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con indirizzi distinti.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore. Ai fini della valutazione finale, per ogni laboratorio, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula ed in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato o annuale è demandata al consiglio di facoltà su parere del corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e di funzionalità.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche I;

2) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

3) geografia fisica;

4) fisica sperimentale I;

5) paleontologia;

6) laboratorio di paleontologia (5 e 6 esame integrato);

7) istituzioni di matematiche II;

8) fisica sperimentale II;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9 e 10 esame integrato);

11) geologia I;

12) laboratorio di geologia I (11 e 12 esame integrato);

13) geomorfologia;

14) geochimica;

15) fisica terrestre;

16) petrografia;

17) laboratorio di petrografia (16 e 17 esame integrato);

18) rilevamento geologico;

19) geologia II;

20) laboratorio di geologia II (19 e 20 esame integrato);

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei corsi relativi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giornate. Sarà compito del consiglio di corso di laurea la scelta delle modalità di tali esercitazioni sul terreno, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori (con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico) ovvero se organizzate come campagna estiva, delle modalità di partecipazione dei docenti del corso di laurea.

Per quanto non previsto dal presente statuto, la distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni è stabilita dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con una prova-colloquio di conoscenza dell'inglese, obbligatorio per ciascuno studente.

L'esame di istituzioni di matematiche I deve precedere quello di istituzioni di matematiche II.

L'esame di fisica sperimentale I deve precedere quello di fisica sperimentale II.

Gli esami di fisica sperimentale I e chimica devono precedere quello di mineralogia.

Gli esami di istituzioni di matematiche II e di fisica sperimentale II devono precedere quello di fisica terrestre.

Gli esami di chimica e mineralogia devono precedere quelli di geochimica e petrografia.

Gli esami di paleontologia e di geologia I devono precedere quello di geologia II.

L'esame di geologia II deve precedere quello di geologia applicata.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

L'iscrizione al biennio di applicazione per l'indirizzo prescelto, che non può aver luogo prima della fine del terzo, è condizionata al:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche I e II, fisica sperimentale I e II, chimica inorganica con elementi di organica), e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso, nessun esame del biennio può essere sostenuto prima che lo studente abbia superato tutti gli esami del triennio.

Il biennio di applicazione si articola nei quattro indirizzi sotto elencati.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) *Indirizzo geologico-paleontologico*

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;
2) paleontologia II;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) geologia stratigrafica.

Discipline facoltative:

1) paleoecologia;
2) paleoclimatologia;
3) paleontologia vegetale;
4) paleobiogeografia;
5) geologia del quaternario;
6) paleontologia del quaternario;
7) geologia strutturale;
8) geologia marina;
9) geologia storica;
10) fotogeologia;
11) paleontologia stratigrafica;
12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina;
22) geodinamica;
23) tettonofisica;
24) geochimica applicata;
25) geologia e paleontologia del quaternario;
26) speleologia.

B) *Indirizzo petrologico-geochimico*

Discipline caratterizzanti:

1) geochimica applicata;
2) petrografia del sedimentario;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;

5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) chimica fisica;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) cristallochimica;
14) mineralogia sistematica;
15) minerogenesi;
16) cristallografia;
17) prospezione geomineraria;
18) prospezioni geofisiche;
19) geodinamica;
20) fotogeologia;
21) sedimentologia;
22) speleologia;
23) geologia strutturale.

C) *Indirizzo geofisico e geologico strutturale*

Discipline caratterizzanti:
1) fisica della terra solida;
2) sismologia;
3) geologia strutturale;
4) geologia del cristallino;
5) geodinamica.

Discipline facoltative:
1) prospezioni geofisiche;
2) geofisica applicata;
3) geofisica marina;
4) fisica del vulcanismo;
5) vulcanologia;
6) geotermia;
7) sismica applicata;
8) geodesia;
9) esplorazione geologica del sottosuolo;
10) paleomagnetismo;
11) giacimenti minerari;
12) geologia regionale;
13) oceanografia fisica;
14) calcolo numerico;
15) sismometria;
16) geochimica applicata;
17) geofisica mineraria;
18) geomagnetismo;
19) tettonofisica;
20) fotogeologia;
21) geologia marina;
22) paleoclimatologia;
23) paleogeografia;
24) speleologia.

D) *Indirizzo geologico applicato*

Discipline caratterizzanti:
1) complementi di geologia applicata;
2) rilevamento geologico tecnico;
3) idrogeologia;
4) fotogeologia;
5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Discipline facoltative:
1) geologia regionale;
2) mineralogia applicata;
3) geomorfologia applicata;
4) geofisica applicata;
5) sedimentologia e regime dei litorali;
6) geotecnica;
7) estimo;
8) legislazione mineraria;
9) geochimica applicata;
10) idrogeologia applicata;
11) topografia e cartografia;
12) topografia applicata;
13) sismica applicata;
14) speleologia;
15) geologia dei combustibili fossili;
16) giacimenti di idrocarburi;
17) geologia strutturale.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami e del colloquio di lingua inglese.

Nel biennio di applicazione gli studenti sono tenuti a frequentare come interni i dipartimenti o gli istituti afferenti alle scienze della terra.

Art. 127. — L'esame di laurea di scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un lavoro sperimentale, impostato e coordinato dal relatore, basato su di un rilevamento geologico o su altra elaborazione originale di argomenti di scienze della terra, e di almeno una tesina su argomento dello stesso tipo.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fa menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 ottobre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A5355

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XXII-*bis* approvata con decreto ministeriale 29 aprile 1991 relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in astronomia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 115 a 122 dello statuto, relativi al corso di laurea in astronomia, sono soppressi.

Dopo l'art. 114, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'art. 115 relativo al riordinamento del corso di laurea in astronomia.

c) Laurea in astronomia

Art. 115. — Titolo d'ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata degli studi: quattro anni.

Insegnamenti fondamentali:

1° Anno:

analisi matematica I;
geometria;
fisica generale I;
esperimentazioni di fisica I;
chimica.

2° Anno:

analisi matematica II;
istituzioni di fisica matematica;
fisica generale II;
esperimentazioni di fisica II;
astronomia I.

3° Anno:

istituzioni di fisica teorica;
struttura della materia;
astronomia II;
laboratorio di astronomia I.

4° Anno:

astrofisica;
laboratorio di astronomia II;
tre corsi annuali a scelta tra quelli dell'allegato *A*.

Ciascun corso comporta un esame finale. In relazione a particolari esigenze didattiche potranno essere impartiti corsi complementari semestrali monografici di trenta ore di lezione. Due di tali corsi, con relativi esami, avranno la valenza di un corso normale.

Entro il secondo anno sarà chiesta la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Propedeuticità e sbarramenti.

Non si possono sostenere gli esami del terzo e del quarto anno, se prima non si sono superati gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno solo quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire ulteriori propedeuticità.

Esame di laurea.

L'esame di laurea è preceduto da un colloquio di cultura generale.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste nella discussione di una tesi scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato diciannove insegnamenti annuali, oppure diciotto insegnamenti annuali e due semestrali.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in astronomia.

Elenco degli insegnamenti complementari:

acquisizione ed analisi di segnali;
analisi funzionale;
analisi superiore;
analisi numerica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica molecolare;
astrofisica nucleare;

astrofisica relativistica;
astrofisica teorica;
astrometria;
astronomia dei neutrini;
astronomia delle onde gravitazionali;
astronomia infrarossa;
astronomia ultravioletta;
astronomia X e gamma;
calcolo delle probabilità;
calcolo numerico e programmazione;
chimica fisica;
cibernetica e teoria dell'informazione;
cinetica chimica;
cosmologia;
didattica dell'astronomia;
elaborazione dell'immagine;
elaborazione di dati astronomici;
elettrodinamica cosmica;
elettronica;
elettronica applicata;
equazioni differenziali;
fisica degli stati condensati;
fisica dei laser;
fisica dei pianeti;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica dell'atmosfera;
fisica delle galassie;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle particelle elementari;
fisica della ionosfera;
fisica dello spazio;
fisica dello stato solido;
fisica del mezzo interplanetario;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del plasma;
fisica del sistema solare;
fisica matematica;
fisica nucleare;
fisica solare;
fisica stellare;
fisica superiore;
fisica teorica;
fisica terrestre;
geodesia spaziale;
geofisica;
geometria differenziale;
interferometria astronomica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di fisica nucleare;
magnetofluidodinamica;
meccanica analitica;
meccanica celeste;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi di analisi di immagini;
metodi matematici della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi probabilistici della fisica;
microelettronica;
onde elettromagnetiche;
ottica astronomica;
planetologia;
plasmi astrofisici;
radar astronomia;
radioastronomia;
raggi cosmici;
relatività;
spettroscopia;
spettroscopia astronomica;
spettroscopia molecolare;
spettroscopia a radiofrequenza e microonde;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
storia della fisica;
tecniche astrofisiche;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
teorie dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravitazione;
teoria delle funzioni;
teoria delle interazioni fondamentali;
teoria quantistica dei campi;
termodinamica;
termodinamica del non equilibrio.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 ottobre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A5356

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1992.

Trasformazione in facoltà del corso di laurea in scienze politiche.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Viste le proposte di trasformazione in facoltà del corso di laurea in scienze politiche formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, ed in particolare l'art. 1, lettera *b)*, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo universitario per il periodo 1991-93;

Visto il decreto rettorale n. 3505 del 31 ottobre 1991;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 aprile 1992;

Ritenuta la necessità di provvedere alla trasformazione del corso di laurea in scienze politiche in facoltà;

Tenuto conto delle opzioni effettuate;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Salerno è istituita la facoltà di scienze politiche, a decorrere dall'anno accademico 1992-93.

Art. 2.

Passano a far parte della facoltà di scienze politiche i seguenti posti di ruolo di prima e seconda fascia:

1) storia economica (Avagliano);

2) storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Iannettone);

3) scienza della politica (Pappalardo):

4) diritto ecclesiastico (Tozzi);

5) economia politica (Amendola);

6) storia moderna (vincitore del posto messo a concorso);

7) programmazione economica (vincitore del posto messo a concorso):

8) sociologia (vincitore del posto messo a concorso):

9) storia delle dottrine politiche (Amato):

10) storia contemporanea (Di Leo);

11) storia moderna A-L (Volpe);

12) storia moderna M-Z (Musi);

13) diritto dell'economia (Di Giovanni);

14) sociologia economica (Carlo);

15) istituzioni di diritto privato (D'Addino):

16) politica finanziaria (vincitore del posto messo a concorso);

18) organizzazione internazionale (vincitore del posto messo a concorso):

19) storia contemporanea (assegnato con decreto ministeriale 28 luglio 1990);

20) economia politica (assegnato con decreto ministeriale 28 luglio 1990);

21) storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Spirito).

Passano, infine, alla facoltà di scienze politiche i seguenti ricercatori che hanno optato per la facoltà stessa:

1) Giovanni Greco:

2) Luigino Rossi:

3) Silvia Verdirosi:

4) Laura Bazzicalupo;

5) Maria Valeria Ippoliti:

6) Francesco Paolo Volpe.

I posti 1-2-4 lasciati liberi a scienze politiche sono mutuati sui corrispondenti insegnamenti individuali o raddoppiati di giurisprudenza.

Il decreto rettorale n. 3505, del 31 ottobre 1991, è revocato.

Fisciano, 31 luglio 1992

Il rettore: RACINARO

92A5445

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 2624 del 16 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 1989, con il quale è stato istituito, presso l'Università degli studi di Cagliari, il corso di laurea in psicologia, attivato presso la facoltà di magistero;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate delle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le note ministeriali (Istruz. univ. — Uff. II) numeri 5426 del 17 dicembre 1991 e 2430 del 15 maggio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 9 aprile 1992;

Vista la delibera della facoltà di magistero, formulata in adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in psicologia, sono stati inseriti, fra gli insegnamenti comuni del biennio propedeutico, relativamente ai due indirizzi, i sottoindicati insegnamenti:

educazione sanitaria;

psicofarmacologia.

Cagliari, 12 ottobre 1992

Il rettore: MISTRETTA

92A5379

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, 1527, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione di nuove tabelle per l'istituzione di diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di agraria del 5 marzo e 4 luglio 1992, del senato accademico del 10, 24 marzo, 19 maggio e 29 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione dell'11, 26 marzo, 2 giugno e 31 luglio 1992, concernenti l'istituzione di diplomi universitari;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 giugno 1992, prot. n. 3494 e l'allegato decreto ministeriale di pari data di autorizzazione ad attivare i diplomi universitari dell'anno accademico 1992-93;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 4749 del 15 settembre 1992 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 23 luglio 1992 all'istruzione dei diplomi universitari nell'Università di Catania;

Viste le deliberazioni della facoltà di agraria del 24 settembre 1992 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1992 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive disposizioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 644 (ex 273) contenente la elencazione delle scuole è depennata la Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche.

Dopo l'art. 763 viene aggiunta la seguente parte quarta ed i nuovi capi e articoli relativi all'istituzione di diplomi universitari:

PARTE QUARTA

CAPO I

Nell'Università di Catania sono istituiti i seguenti diplomi universitari:

1) produzioni vegetali - orientamento «Gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde» [sede distaccata a Caltagirone (Catania)];

2) produzioni animali - orientamento «Utilizzazione zootecnica delle aree difficili» [sede distaccata a Modica (Ragusa)];

3) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - orientamento «Produzioni mediterranee»;

4) tecnologie alimentari in «Viticoltura ed enologia» per il conseguimento del titolo di enologo;

5) produzioni vegetali - orientamento «Difesa delle piante» [sede distaccata a Scicli (Ragusa)].

CAPO II

Diploma universitario in produzioni vegetali orientamento «Gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde» [sede distaccata a Caltagirone (Catania)].

Art. 764 *(Diploma universitario).* — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «Produzioni vegetali» orientamento «Gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde». Il corso di studi ha il compito di preparare tecnici in grado di valorizzare ed esaltare la funzione protettiva, paesaggistica e ricreativa dell'agrosistema dei parchi e del verde urbano, ornamentale e sportivo.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 765 *(Corsi di laurea e di diplomi universitari affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentementela facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 766 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in 16.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a 16.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verranno indicati nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 767 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministerialee del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 768 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'università.

Art. 769 (*Articolazione didattica*). — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica con l'indicazione del numero minimo di ore sono le seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia, generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agrarie, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agro-ecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi e protettivi nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamenti disciplinari: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del suolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiotica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture arbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (600 ore).

Area 13 - Agronomia (150 ore).

Lo studente oltre ad acquisire elementi in ordine alle tipologie di destinazione dei suoli deve approfondire le conoscenze sui rapporti tra agricoltura ed ambiente sui sistemi e sulle tecniche di coltivazione e/o di utilizzazione delle coperture vegetali per potere migliorare l'efficienza ambientale dell'agro-sistema, dei prati naturali, dei boschi.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G024.

Area 14 - Parchi, verde ornamentale e ricreativo (250 ore).

Lo studente deve conoscere le diverse tipologie di verde protetto, protettivo ed ornamentale, le corrispondenti problematiche e soluzioni per la realizzazione, la manutenzione, la fruizione in vista del miglioramento della valenza ambientale e ricreativa delle aree e degli impianti a verde.

Raggruppamenti disciplinari: G022; G023.

Area 15 - Genio rurale (150 ore).

La corrispondente formazione riguarda, oltre al rilievo ed alla rappresentazione del territorio, la progettazione e la gestione di interventi rivolti alla tutela dell'ambiente rurale e di quello comunque interessato alla presenza del verde in funzione produttiva e protettiva; tali interventi debbono anche mirare alla difesa del suolo tramite opere di regimazione idraulica.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032; G024.

Area 16 - Economico-estimativa (50 ore).

Allo studente sarà richiesta, oltre ad una conoscenza degli aspetti normativi inerenti alla tutela dell'ambiente, una preparazione specifica nel settore della valutazione dei beni ambientali, con particolare riferimento a quello che poggiano la loro valenza sulle componenti biologiche.

Raggruppamenti disciplinari: G010.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 100 ore, a completamento del monte ore (1800 ore), saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

CAPO III

Diploma universitario in produzioni animali orientamento «Utilizzazione zootecnica delle aree difficili» [sede distaccata a Modica (Ragusa)].

Art. 770 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in «Produzioni animali» orientamento in «Utilizzazione zootecnica delle aree difficili».

Il corso di studi ha il compito di preparare tecnici in grado di consentire la migliore utilizzazione zootecnica della aree di collina e di montagna o comunque svantaggiate.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 771 *(Corsi di laurea e di diplomi universitari affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992); il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 772 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in 16.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a 16.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verrà indicata nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 773 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 774 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'università.

Art. 775 *(Articolazione didattica)*. — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica con l'indicazione del numero minimo di ore sono le seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; G051; E051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (550 ore).

Area 13 - Produzione foraggera (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire le comoscenze biologiche e tecniche relative alle colture il cui prodotto è destinato in tutto od in parte all'alimentazione del bestiame. Dovrà acquisire, inoltre, i concetti generali che stanno alla base della regolazione dei fattori della produzione vegetale nelle aree montane o «difficili» e conoscere i principi e le tecniche per una gestione dei pascoli rivolta alla conveniente valorizzazione delle risorse naturali ed alla migliore salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 14 - Costruzioni zootecniche (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze necessarie di costruzioni rurali che gli consentano di partecipare alla progettazione delle costruzioni necessarie all'esercizio dell'attività zootecnica e di valutare la loro funzionalità sotto l'aspetto sia igienico-sanitario che produttivo.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 15 - Zooeconomia (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze utili ai fini della gestione economica, contabile e commerciale delle aziende ad indirizzo zootecnico.

Raggruppamenti disciplinari: G010.

Area 16 - Tecnologie delle produzioni animali (350 ore).

Lo studente deve acquisire precise conoscenze sulle tecniche di razionamento del bestiame, sulla formulazione e preparazione dei mangimi, nonché sulle tecnologie riguardanti la produzione di latte, carne , uova, ecc. mediante l'allevamento degli animali di interesse zootecnico con particolare riguardo a quelle meglio applicabili nell'ambiente tipico delle aree svantaggiate del sud, delle isole e, in generale, del basso bacino del mediterraneo.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 150 ore, a completamento del monte ore, saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

CAPO IV

Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura orientamento «Produzioni mediterranee».

Art. 776 (*Diploma universitario*). — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario, in «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura», orientamento «Produzioni mediterranee», di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il corso ha il compito di preparare tecnici con competenze professionali nella gestione delle aziende agricole con produzioni mediterranee e dei servizi connessi.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e teconologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 777 (*Corsi di laurea e di diplomi universitari affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea;

la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 778 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in 16.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a 16.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verranno indicati nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 779 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 780 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'università.

Art. 781 *(Articolazione didattica)*. — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica con l'indicazione del numero minimo di ore sono le seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principî metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni complessive del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Raggruppamenti disciplinari: G051.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing nonché nozioni di controllo e gestione della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole.

Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà, infine, acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità Economica Europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Raggruppamenti disciplinari: N012.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (600 ore).

Area 13 - Gestione dell'impresa agraria e pianificazione del territorio rurale (250 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali dell'economia delle produzioni mediterranee e deve essere in grado di attendere alla gestione delle imprese agricole, singole ed associate e dei servizi connessi. Deve, inoltre, acquisire la conoscenza dei caratteri economico-sociali e delle risorse territoriali delle regioni mediterranee, in vista sia dell'attuazione di procedimenti valutativi che dell'impostazione e redazione di piani territoriali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; M062.

Area 14 - Produzioni vegetali mediterranee (150 ore).

Lo studente deve acquisire supporti conoscitivi e formativi in ordine ai sistemi ed alle tecnologie di coltivazioni inerenti alle specie erbacee di pieno campo, frutticole e ortofloricole.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 15 - Valorizzazione commerciale e tecnologica delle produzioni mediterranee (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base relative al marketing ed alla organizzazione e tecnologia delle imprese alimentari, con specifico riferimento ai prodotti mediterranei.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G052.

Area 16 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base di topografia, cartografia, fotogrammetria e telerilevamento con riferimento alle applicazioni al territorio agricolo. Deve inoltre avere nozioni di viabilità, infrastrutture e costruzioni per l'agricoltura, di meccanizzazione agricola, di sistemazione idraulico-forestale, di riassetto e difesa del territorio.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 100 ore, a completamento del monte ore (1.800), saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

CAPO V

Diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento in «Viticoltura ed enologia» per il conseguimento del titolo di enologo.

Art. 782 (*Diploma universitario*). — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «Tecnologie alimentari» orientamento in «Viticoltura ed enologia». Il corso di studi ha il compito di preparare diplomati universitari con competenze nel settore vitivinicolo idonei alla qualifica professionale di enologo secondo il disposto della legge 10 aprile 1991, n. 129.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 783 (*Corsi di laurea e di diplomi universitari affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il Consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 784. (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1.800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in 16.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, fare ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a 16.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verrà indicata nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 785 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti all'anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 786 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'università.

Art. 787 *(Articolazione didattica)*.

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica; le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica, deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: C020.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E031; E011; E012; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 8 - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza delle costruzioni e degli impianti, con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G032.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (550 ore).

Area 14 - Viticoltura (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di fisiologia, ecofisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa della vite, nella prospettiva della destinazione dell'uva alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G022; G041; G042.

Area 15 - Enologia (200 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area debbono fornire allo studente, oltre alle nozioni di base di chimica e di microbiologia, le conoscenze specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione dei prodotti enologici, incluse quelle relative alle macchine ed agli impianti ed ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G031; E051; G051

Area 16 - Controllo e gestione della qualità (100 ore).

Conoscenza delle procedure di controllo sensoriale, biologico, chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione, integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; C090; E051.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 150 ore, a completamento del monte ore, saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

CAPO VI

Diploma universitario in produzioni vegetali orientamento «Difesa delle piante» [sede distaccata a Scicli (Ragusa)].

Art. 788 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario in «Produzioni vegetali» orientamento «Difesa delle piante» quale trasformazione della scuola diretta a fini speciali in «tecniche fitoiatriche» già operante a Scicli (Ragusa).

Il corso ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle piante e conoscenze peculiari nelle relative tecniche fitoiatriche.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 789 *(Corsi di laurea e diplomi universitari affini)* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), ed ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 790 *(Articolazione del corso degli studi)*. - La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1.800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in 16.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a 16.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 791 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 792 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art 793 *(Articolazione didattica)*. — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica sono le seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari relativi ai fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria ed alle scelte economiche concernenti la difesa fitosanitaria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso.

Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamento disciplinare: G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agenti dannosi e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (500 ore).

Area 13 - Entomologia agraria (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire le necessarie conoscenze specifiche sul comportamento biologico, la dinamica di popolazione, i danni e le modalità di controllo dei principali fitofagi (Insetti, Acari, Nematodi) nocivi alle piante agrarie, con preminente riferimento al territorio.

Raggruppamento disciplinare: G041.

Area 14 - Patologia vegetale (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene le malattie delle piante di origine parassitaria (crittogame, virus, e agenti virus simili), nonché su quelle dovute a cause non parassitarie (danni da gelo, carenze e altri fattori abiotici).

Raggruppamento disciplinare: G042.

Area 15 - Tecniche fitoiatriche (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene l'individuazione degli organismi nocivi alle piante. In particolare dovrà approfondire le sue conoscenze sulla diagnostica e la terapia fitopatologica, apprendendo le modalità operative e le tecniche generali necessarie per un razionale intervento fitoiatrico. Si richiedono inoltre nozioni sulla legislazione fitosanitaria.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 16 - Metodologia di difesa dai parassiti animali e vegetali (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene i fondamenti scientifici sulle diverse metodologie di difesa razionali contro gli organismi animali e vegetali nocivi alle piante, volgendo particolare attenzione al corretto uso dei mezzi chimici di intervento e a quelli alternativi. Dovrà inoltre essere in grado di mettere in atto sistemi di lotta biologica e integrata.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 200 ore a completamento del monte ore (1.800) saranno utilizzate dalla facoltà che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica all'atto della predisposizione annuale del manifesto degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 6 ottobre 1992

Il rettore: RODOLICO

92A5378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Applicazione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, firmata a L'Aja il 1° giugno 1970

Il governo australiano in data 21 maggio 1987 ha notificato al Ministero degli affari esteri olandese, conformemente all'art. 23 della convenzione sopracitata, che la suddetta si applicherà immediatamente a tutti i sistemi giuridici vigenti in Australia.

Tale dichiarazione modifica la precedente già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1987, relativa all'ambito di applicazione, senza apportare alcuna modificazione alla data di entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e l'Australia.

92A5449

Entrata in vigore del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, firmato a Roma il 18 novembre 1990.

In data 16 ottobre 1992 si è perfezionata la procedura, concordata con l'attuale Federazione russa, per l'entrata in vigore fra l'Italia e Russia del trattato tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, firmato a Roma il 18 novembre 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 febbraio 1992, n. 196, pubblicata nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992.

Il trattato, pertanto, è entrato in vigore il giorno 16 ottobre 1992.

92A5451

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di alcuni componenti la commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1992 il sig. Cascione Pasquale, collaboratore amministrativo contabile di archivi notarili, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione del collaboratore amministrativo contabile Drago Damiano.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1992 il dott. Morelli Alfredo, conservatore di archivi notarili, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione della dott.ssa Anna de Caprariis.

92A5385

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sardegna e Sicilia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00767 dell'11 novembre 1992
Regione Sardegna
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Oristano: Venti impetuosi dal 20 dicembre 1991 al 22 dicembre 1991 nel territorio dei comuni di Arborea, Baratili San Pietro, Cabras, Marrubiu, Oristano, Riola Sardo, San Nicolò d'Arcidano, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Zeddiani.

Sassari:

piogge alluvionali dal 15 novembre 1991 al 20 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Alghero, Sassari, Uri, Usini;

venti impetuosi del 20 dicembre 1991, del 21 dicembre 1991 nel territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Sassari, Sorso.

Decreto ministeriale n. 92/00770 dell'11 novembre 1992
Regione Sicilia
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Messina: venti impetuosi dal 23 novembre 1991 al 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Alì, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Castroreale, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli-Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Italia, Librizzi, Limina, Longi, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara,

Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Sinagra, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Le regioni Sardegna e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi prevista dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

92A5420

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione dello statuto e del regolamento delle scuole infermieri professionali ed assistenti sanitari della Croce rossa italiana.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 è stata approvata l'ordinanza commissariale n. 4300 del 7 aprile 1992 della Croce rossa italiana, con la quale si determinano lo statuto ed il regolamento delle scuole infermieri professionali ed assistenti sanitari dell'Ente.

92A5452

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 785 del 19 settembre 1992 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Industria farmaceutica Serono S.p.a. la donazione di vari strumenti scientifici del valore di L. 13.943.000 in favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 876 del 19 settembre 1992 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Rotary Club di Firenze la donazione della somma di L. 4.000.000 in favore del museo di storia naturale, sez. museo zoologico de «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 787 del 19 settembre 1992 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 70.000.000 in favore del dipartimento di fisiopatologia clinica unità di endocrinologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 788 del 19 settembre 1992 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 40.000.000 in favore del dipartimento di fisiopatologia clinica, laboratorio di radiobiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 789 del 19 settembre 1992 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 a favore della U.O. di ematologia afferente all'istituto di clinica medica e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 790 del 19 settembre 1992 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della giunta provinciale di Firenze la donazione della somma di L. 5.370.000 in favore del museo di storia naurale, sez. museo zoologico «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 775 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 65.450.000 in favore del dipartimento di pediatria, clinica pediatrica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 776 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta M-Medical S.r.l. la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 368.900 in favore del dipartimento di biologia animale e genetica.

92A5386

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 3382 del 15 giugno 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio per il Prosciutto di Parma la donazione delle seguenti attrezzature, del valore di L. 12.472.605 circa, da destinare al centro auxologico dell'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia:

un Kt Human-In Scan configurazione 3;

un Plicometro Holtain Tunner White House;

due Sfigmomanometri a mercurio mod. Erkameter Simplex;

due serie di cinque bracciali mini Cuff;

un computer AT 286/20 1 FD;

due stampanti Panasonic P1124 l;

un terminale Wyse 120;

un 4 porte Sersali Host;

uno Scanner manuale Logitech.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3381 del 18 giugno 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla G. & R. F.lli S.p.a., con sede in Parma, la donazione di un apparecchio AU 530 ecografo digitale combinato del valore di L. 40.000.000 da destinare a scopo didattico scientifico alla clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3383 del 18 giugno 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - sezione provinciale di Parma, la donazione della somma di L. 29.680.000 da impiegare nell'acquisto di un apparecchio monitor per ECG fetale, computer 80386/25 a disco rigido, da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4241 del 7 agosto 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Hoechst Italia S.p.a.» la donazione di un apparecchio Delta 1 E/cardiografo 1 CH. 220/240 V per uso didattico scientifico del valore di L. 2.280.000 oltre IVA da destinare alla cattedra di endocrinologia e patologia costituzionale dell'istituto di clinica medica generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4244 dell'11 agosto 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla G. & R. F.lli S.p.a. la donazione della somma di L. 1.000.000.000 da destinare all'ampliamento della nuova sede didattica della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4416 del 12 agosto 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Società A.G.I.P. S.p.a., con sede legale in Milano, corso Venezia, 16, la donazione di cinque scintillometri Saphimo Stell per la rilevazione di radiazione gamma naturale sul terreno del valore di circa L. 1.500.000 oltre IVA, da destinare a scopo didattico scientifico all'istituto di geologia, paleontologia e geografia della facoltà di scienze.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4417 del 18 agosto 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Wyeth S.p.a. la donazione di un personal computer con stampante del valore di L. 3.000.000 oltre IVA da destinare a scopo didattico scientifico all'istituto di clinica psichiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4418 del 19 agosto 1992 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino, la donazione di una videocamera Philips VKR 6860 completa di cavalletto, di illuminatore video e di microfono Sony del valore di L. 2.187.300 oltre IVA da destinare a scopo didattico scientifico all'istituto di clinica psichiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

92A5387

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 24 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 24 novembre 1992

Dollaro USA	1390,13
ECU	1699,85
Marco tedesco	867,75
Franco francese	255,35
Lira sterlina	2108,13
Fiorino olandese	771,35
Franco belga	42,15
Peseta spagnola	11,993
Corona danese	222,85
Lira irlandese	2277,03
Dracma greca	6,658
Escudo portoghese	9,717
Dollaro canadese	1074,87
Yen giapponese	11,192
Franco svizzero	962,36
Scellino austriaco	123,33
Corona norvegese	212,10
Corona svedese	206,36
Marco finlandese	269,93
Dollaro australiano	951,54

92A5523

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 8 ottobre 1992 recante: «Modificazione alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti relativamente a quelli iscritti presso il compartimento marittimo di Pesaro». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 27, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«compartimento marittimo di Pesaro - sigla assegnata: PS;
compartimento marittimo di Fano - sigla assegnata: 1-PS;
compartimento marittimo di Marotta - sigla assegnata: 2-PS;
compartimento marittimo di Gabicce a Mare - sigla assegnata: 3-PS»,

leggasi:

«compartimento marittimo di Pesaro - sigla assegnata: PS;
Fano - sigla assegnata: 1-PS;
Marotta - sigla assegnata: 2-PS;
Gabicce a Mare - sigla assegnata: 3-PS».

92A5491

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 8 0 9 2 *

L. 1.200